

| |
|---|
| ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I VOLI CON ELICOTTERI (OVE) |
|---|

Il **Municipio di Bioggio**, richiamati gli art. 107 e 192 LOC, 44 RA LOC, gli art. 5, 8, 14, 15 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (DVBAE), la proposta di coordinamento procedurale 27.04.2004 del Consiglio di Stato; l'art. 91 del Regolamento comunale (ROC), nonché i disposti dell'Ordinanza sui rumori molesti;

emana la seguente ordinanza (RM. No. 1307/07 del 15 ottobre 2007)

TITOLO I

SCOPO

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dal Decreto concernente i voli a bassa quota con elicotteri.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FEDERALI E CANTONALI

Art. 2

Definizioni

Nell'ambito della presente normativa, fanno stato le seguenti definizioni:

- **volo a bassa quota**: volo effettuato a meno di 300 m sopra zone densamente popolate o 150 m sopra le altre zone;
- **atterraggio esterno**: manovra d'atterraggio e di partenza o di volo stazionario in prossimità del suolo al di fuori di un aerodromo;
- **zona densamente popolata**: agglomerato di almeno 10 case d'abitazione contigue, nonché il terreno circostante per un raggio di 100 m.

Art. 3

Modi di volare

Tenuto conto del punto 3 del Decreto, nonché delle normative dell'Ordinanza sui rumori molesti, le ditte che effettuano voli con elicotteri dovranno evitare rumori inutili, scegliendo itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui centri abitati, scuole (Istituto scolastico comunale) e simili.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI

Art. 4

Regioni densamente popolate / manifestazioni pubbliche

All'autorità comunale compete il rilascio dell'autorizzazione, oltre agli altri casi specificati nella presente ordinanza, nei seguenti casi:

- a) voli a bassa quota, oltre i 5 minuti, per riprese di vedute aeree ed i voli di calibrazione sopra la medesima zona densamente popolata;
- b) manifestazioni pubbliche sotto i 1100 m (feste campestri, di associazioni, ecc.) se sono utilizzati più di due elicotteri.

TITOLO IV**DIRITTO DI VETO/USO AREE D'ATTERRAGGIO ESTERNE****Art. 5****Atterraggi esterni in zone densamente popolate**

Gli atterraggi esterni in zone densamente popolate sono ammessi nella misura in cui l'autorità comunale non solleva obiezioni per motivi di sicurezza della circolazione o di lotta contro il rumore.

Art. 6**Voli di lavoro**

Nel caso di una frequente o prolungata utilizzazione di un'area d'atterraggio esterna nell'ambito di voli di lavoro (voli su cantieri, trasporto di materiale edile o di legname, trasporti di merci in genere, ecc.), il programma dei voli deve essere sottoposto preventivamente all'autorità comunale. (vedi art. 9)

Art. 7**Trasporto di materiale / orari**

Per il trasporto di materiale con atterraggi esterni, si dovranno rispettare i seguenti orari:

Lunedì - Venerdì 09.00 – 11.45 / 13.30 - 16.30

Per i voli previsti nella giornata di ***Sabato (possibili unicamente nella fascia oraria 10.00 – 12.00)***, il Municipio si riserva di decidere caso per caso, tenendo conto della stretta necessità dell'utente e delle misure di polizia applicabili alla fattispecie.

Per motivi di sicurezza della circolazione e di lotta contro il rumore ***/ pacchetti di rotazioni (durata del volo) non dovranno, di regola, superare i 30 (trenta) minuti.*** Tale durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio. Eventuali eccezioni dovranno essere discusse con la Polizia comunale e decise dal Municipio.

Il trasporto di materiale è escluso nei giorni festivi riconosciuti come tali dalle Autorità Cantionali

TITOLO V**AUTORIZZAZIONI / NOTIFICHE - MODALITÀ****Art. 8****Richiesta d'autorizzazione / modalità****1. Voli di lavoro****Nulla osta del Municipio**

L'istante (proprietario o progettista dell'intervento edilizio che necessita il volo in elicottero per il trasporto di materiale) **richiede preliminarmente al Municipio se "nulla osta" all'uso dell'elicottero**, specificando in particolare:

- data prevista e data di riserva,
- motivo della necessità del volo,
- il tipo di materiale che si vuol trasportare in elicottero,
- il numero dei voli presumibilmente necessari,
- il programma dei voli con la definizione dell'area di carico e del mappale di scarico (allegare planimetria)
- le zone sorvolate
- l'indicazione in cui si evince che non è possibile un altro tipo di trasporto

Il Municipio si esprime **entro 15 giorni** indicando la fattibilità o meno di quanto proposto e le eventuali condizioni.

Notifica dell'effettuazione dei voli

La ditta di trasporto aereo notifica per lettera o fax, almeno 3 giorni prima del volo, alla Cancelleria comunale le esatte modalità del volo precedentemente preavvisato favorevolmente dal Municipio, confermando il giorno, l'orario e il numero dei voli.

2. Voli per altri scopi

Onde salvaguardare il diritto *d'informazione, rispettivamente* di preavviso spettante al Municipio (art. 8, 4 e 17 a del DVBAE), le richieste di autorizzazione per i voli menzionati all'art. 4 della presente ordinanza, **come pure quella degli atterraggi esterni in montagna**, dovranno pervenire alla Cancelleria comunale (per lettera o fax **almeno 8 (otto) giorni prima del volo**, rispettivamente della manifestazione prevista, tenuto conto che tale domanda dovrà essere esaminata durante la seduta municipale ordinaria che ha luogo, di regola, ogni lunedì.

Salvo casi eccezionali, le domande in contrasto con i termini menzionati, non saranno prese in considerazione. Quelle incomplete, prima di essere sottoposte al Municipio, dovranno essere completate. Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati per lettera o fax alla Cancelleria comunale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è percepita una tassa di cancelleria di CHF 30.--.

Art. 9**Obbligo di notifica - modalità d'esame**

La Cancelleria comunale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale ed ev. con la Polizia comunale, esaminerà la notifica, sollevando eventuali obiezioni dal punto di vista della sicurezza e della lotta contro il rumore (inquinamento fonico). L'apprezzamento verrà fatto tenendo conto delle reali necessità di usare l'elicottero quale mezzo di trasporto, questo per evitare facili soluzioni, non giustificate da problemi tecnici di particolare rilievo. ***In vicinanza di vie carrozzabili e qualora il cantiere fosse facilmente accessibile con altri mezzi non verrà concesso il nulla osta, rispettivamente sarà fatta formale opposizione.*** Nel caso in cui sono sollevate eccezioni, la Cancelleria comunale prenderà sollecitamente contatto con il Municipio, che eserciterà, motivandolo il suo diritto di veto. Il mancato o l'intempestivo inoltro della notifica, fatto salvo per i casi d'eccezione debitamente motivati o i voli di recupero dovuti al fattore meteorologico, verrà da noi considerato quale obiezione formale, implicante l'effetto sospensivo per il volo stesso.

TITOLO VI**AREE D'ATTERRAGGIO ESTERNE****Art. 10****Divieti**

All'interno dei nuclei abitati sono vietate le operazioni di carico e scarico o di rifornimento.

Gli interventi di salvataggio (REGA) e quelli legati alla lotta contro gli incendi non sottostanno a tale divieto.

Art. 11**Danni nei confronti di terzi**

Il committente, e/o la ditta che effettua i voli, sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi. Il committente, rispettivamente la ditta non potranno fare rivalsa sul comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

La ditta che effettua i voli, d'intesa con la Cancelleria comunale, dovrà quindi prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle aree comunali utilizzate, ecc.).

Art. 12**Atterraggi esterni / uso aree comunali**

L'uso di aree comunali per atterraggi esterni è soggetto ad autorizzazione specifica, da richiedere per iscritto alla Cancelleria comunale almeno 8 (otto) giorni prima del previsto volo.

TITOLO VII**SANZIONI****Art. 13****Multa**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una multa sino a CHF 20'000.-- (art. 26 del DVBAE), fermo restando che tale competenza è unicamente federale.

Art. 14**Revoca / Diritto di veto**

Il Municipio revoca le autorizzazioni di sua competenza ed esercita automaticamente il diritto di veto quando le indicazioni fornite risultino inveritiere, oppure quando le condizioni indispensabili e necessarie non siano più date.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI DIVERSE****Art. 15****Vigilanza / Rimedi di diritto**

Il Municipio esercita la vigilanza sulle prescrizioni federali, cantonali e comunali tramite la Polizia comunale. Eventuali infrazioni saranno trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile, tramite l'ufficio dell'aeroporto cantonale.

Restano tuttavia impregiudicate le procedure relative alla violazione dell'Ordinanza per la repressione dei rumori molesti.

Art. 16**Reclami / ricorsi**

Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio, entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso all'Ufficio dell'aviazione civile, **entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.**

Art. 17**Pubblicazione e entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione precedente, viene pubblicata dal 23 ottobre 2007 al 6 novembre 2007 ed entra in vigore con la crescita in giudicato.

La presente ordinanza viene inoltre intimata alle ditte interessate, che hanno una regolare attività di volo nel Cantone Ticino.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Per il Municipio:

Il sindaco:

Il segretario:

Ing. Paolo Colombo

Massimo Perlasca

C.p.c.: -Ufficio federale Aviazione Civile, 3003 Berna

- Delegato cantonale per l'aviazione civile, 6501 Bellinzona
- Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio Polizia, 6501 Bellinzona
- Direzione aeroporto di Lugano-Agno, 6982 Agno
- Municipio dei Comuni di Agno, Manno e Muzzano